Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze 20 gennaio e 28 febbraio

Riguarda i **produttori** di imballaggi e gli **importatori** di merci imballate (o "imballaggi pieni"). Hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del Cac Contributo Ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l'importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle alla pagina "dichiarazione e versamento" del sito internet. Una volta fatto il confronto con le soglie di esenzione si può procedere come segue: chi risulta assoggettato fa la dichiarazione e paga il Cac; chi risulta "esente" per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe "esente" in cui già si trovava l'anno precedente non deve fare comunicazione, ma conservare l'evidenza dei calcoli a supporto dell'esenzione.
Scadenza 28 febbraio 2024
Riguarda gli **esportatori** di merce imballata. Essi possono ottenere il "rimborso" del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Consultare la pagina dedicata "esenzioni per export".

Confapi è a disposizione per coloro che avessero necessità di chiarimenti. Scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

Se necessario, si può prevedere una consulenza dedicata.

(SN/am)